

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 205/11

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo n. 93/11).

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);

- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 232/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 232/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 17/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 83/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/11).

Viste:

- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 26 maggio 2011, prot. Autorità n. 14991 del 31 maggio 2011 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2011);
- la comunicazione di Acquirente unico del 20 giugno 2011, prot. Autorità 16761 del 21 giugno 2011;
- la comunicazione di Acquirente unico del 15 novembre 2011, prot. Autorità 29874 del 16 novembre 2011;
- la comunicazione di Acquirente unico del 12 dicembre 2011, prot. Autorità 32681 del 14 dicembre 2011;
- la comunicazione di Acquirente unico del 14 dicembre 2011, prot. Autorità 33266 del 19 dicembre 2011;
- la comunicazione di Acquirente unico del 14 dicembre 2011, prot. Autorità 33267 del 19 dicembre 2011;
- la comunicazione di Acquirente unico del 15 dicembre 2011, prot. Autorità 33268 del 19 dicembre 2011;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 6 dicembre 2011, prot. Autorità 32596 del 14 dicembre 2011;
- la comunicazione della Cassa del 21 dicembre 2011, prot. Autorità 33987 del 28 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2011);

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 13 dicembre 2011, prot. Autorità 32518 del 13 dicembre 2011;
- le note della Direzione Mercati del 6 aprile 2011, prot. n. 9767, n. 9777, n. 9773 e n. 9775, ai principali esercenti la maggior tutela relative alle richieste di informazioni sui costi di commercializzazione (di seguito: Note per i costi di commercializzazione);
- la nota della Direzione Mercati 11 novembre 2011, prot. 29157, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone in particolare che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall'Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge n. 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo n. 93/11;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente $DISP_{BT}$;
 e che i corrispettivi di cui alle lettere a) e b) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- la deliberazione ARG/elt 204/11 ha aggiornato i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, e 73 della deliberazione n. 111/06;

- anche in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2012) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al costo medio annuo (2011) stimato per il quarto trimestre dell'anno 2011.

Considerato che:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- il corrispettivo PPE è pari, ai sensi del comma 7.1 del TIV, alla somma dell'elemento PPE¹ e dell'elemento PPE² e, in particolare, l'elemento PPE¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela mentre l'elemento PPE² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- ai sensi del comma 9ter.3 del TIV Acquirente unico, entro il 30 novembre di ogni anno, versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto PPE) le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce;
- secondo quanto trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 26 maggio 2011, le partite economiche di cui al precedente punto iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno 2010 sono pari a circa 3,5 milioni euro;
- con la comunicazione del 21 dicembre 2011 la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2010;
- in particolare, in base alla comunicazione 21 dicembre 2011, relativamente all'anno 2010 le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a versare alla Cassa un importo complessivo di circa 162 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 4,5 milioni di euro da versare al Conto PPE in relazione al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- una parte dell'importo di cui al precedente punto che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a versare alla Cassa è già stato restituito ai clienti finali del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2011 attraverso l'applicazione dell'elemento PPE² del corrispettivo PPE;

- pertanto, sulla base delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela, nel corso dell'anno 2012 dovranno essere restituiti ai clienti finali circa 97 milioni di euro, comprensivi degli importi versati al Conto PPE dall'Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV;
- in aggiunta agli importi indicati, risultano circa 12 milioni di euro di competenza degli anni antecedenti il 2010 che, ai sensi della deliberazione ARG/elt 83/11, saranno restituiti ai clienti finali entro il mese di giugno 2012;
- relativamente all'anno 2011, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2011 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED per un ammontare quantificabile in circa 15 milioni di euro, da recuperare nel corso dell'anno 2012;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2011 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2012, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2011.

Considerato, altresì, che:

- l'articolo 9bis del TIV definisce i meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela prevedendo che a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
 - a) la componente RCV, se l'esercente la maggior tutela è un soggetto societariamente separato dall'impresa distributtrice;
 - b) la componente RCV_i, se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributtrice;
- con le Note per i costi di commercializzazione sono state chieste, ai principali esercenti la maggior tutela, informazioni economiche e patrimoniali, ulteriori rispetto alle informazioni ricavabili dai conti annuali separati relativi all'anno 2009, pervenuti all'Autorità ai sensi della deliberazione n. 11/07, nonché i dati relativi alle grandezze fisiche necessarie ai fini della quantificazione del livello dei costi di commercializzazione da riconoscere per l'erogazione del servizio;
- sulla base dei dati e delle informazioni ricevute ai sensi del precedente punto, è possibile quantificare un livello dei costi da riconoscere superiore a quello implicito negli attuali livelli delle componenti RCV e RCV_i;

- l'aumento dei costi da riconoscere è principalmente legato a:
 - a) un generale incremento dei costi operativi risultanti dai dati dei conti annuali separati;
 - b) un generale incremento del fenomeno relativo al mancato pagamento dei clienti finali a causa di morosità dei medesimi (di seguito: fenomeno relativo alla morosità);
 - c) la variazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto;
- l'incremento del fenomeno relativo alla morosità risulta essere differente tra gli esercenti la maggior tutela: in particolare, tale fenomeno risulta maggiormente rilevante in alcuni ambiti del territorio nazionale e con riferimento ad alcune specifiche classi di clienti finali, quali ad esempio i clienti non disalimentabili.

Considerato, inoltre, che:

- la componente $DISP_{BT}$ è pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) l'elemento $DISP_{BT}^1$;
 - b) l'elemento $DISP_{BT}^2$;
- l'elemento $DISP_{BT}^1$ ha la finalità di restituire a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela la differenza tra il prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali serviti in maggior tutela (corrispettivo PCV) e la componente a remunerazione dei costi di commercializzazione riconosciuta ai medesimi esercenti (componenti RCV e RCV_i);
- conseguentemente, ai fini della determinazione dell'elemento $DISP_{BT}^1$, occorre prendere in considerazione la variazione del differenziale di prezzo tra il corrispettivo PCV e le componenti RCV e RCV_i , dovuta alla revisione di queste ultime componenti;
- l'elemento $DISP_{BT}^2$ è stato istituito con la deliberazione ARG/elt 232/10 al fine di restituire l'avanzo che si era creato nel Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 71 del TIT (di seguito: Conto $DISP_{BT}$) in seguito alla determinazione degli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, avvenuta nel corso dell'anno 2010;
- sulla base delle informazioni attualmente disponibili circa il numero dei clienti finali serviti in maggior tutela nel corso dell'anno 2011 è possibile ipotizzare che l'avanzo di cui al precedente punto sia stato restituito;
- con riferimento ai clienti finali domestici, la quota della componente $DISP_{BT}$ articolata per scaglioni di consumo deve altresì tenere conto dell'articolazione delle tariffe per i servizi di rete D2 e D3, prevista dalla deliberazione ARG/elt 199/11.

Considerato, infine, che:

- la deliberazione ARG/elt 191/09 ha, tra l'altro, modificato il TIV e aggiornato il livello del deposito cauzionale che gli esercenti la maggior tutela possono richiedere ai clienti finali ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 200/99;
- in particolare, il livello del deposito cauzionale è stato definito in modo tale da essere :
 - a) commisurato alla spesa di un mese di erogazione del servizio;

- b) articolato sulla potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e commisurato alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione per tutti gli altri punti di prelievo;
- il comma 7ter.6 del TIV ha poi previsto che l'Autorità aggiorni i livelli del deposito cauzionale con cadenza biennale;
- sulla base della stima condotta circa il livello della spesa per energia elettrica, il valore del deposito cauzionale risulta in linea con quanto già oggi previsto dal TIV.

Ritenuto opportuno:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2012, il valore degli elementi PE e PD, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE prevedendo che:
 - a) l'elemento PPE¹ sia dimensionato per completare la restituzione degli importi di competenza dell'anno 2010 entro la fine dell'anno 2012 e degli importi di competenza degli anni antecedenti il 2010 entro i primi 6 mesi dell'anno 2012, in linea con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 83/11;
 - b) l'elemento PPE² sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2011 entro la fine dell'anno 2012.

Ritenuto altresì:

- necessario adeguare il livello della componente RCV e, conseguentemente, della componente RCV_i in linea con le determinazioni dei costi riconosciuti effettuate sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità;
- opportuno, ai fini delle determinazioni dei costi riconosciuti relativi all'attività di commercializzazione, fissare:
 - a) il livello dei costi operativi riconosciuti sulla base dei dati risultanti dai dati dei conti annuali separati integrati dalle informazioni richieste ai principali esercenti la maggior tutela;
 - b) la remunerazione del capitale investito netto, considerando un tasso di remunerazione le cui variabili rilevanti siano definite in coerenza con quelle utilizzate per la determinazione delle tariffe per i servizi di rete;
 - c) una prima quantificazione del livello degli oneri relativi alla morosità sulla base di una percentuale sul fatturato fissata prudenzialmente in linea con i valori storici attualmente a disposizione;
- opportuno prevedere la revisione delle attuali modalità di riconoscimento degli oneri legati alla morosità al fine di tenere conto della diversa incidenza che tale fenomeno può avere a causa di fattori non dipendenti dal comportamento degli operatori in tema di gestione degli incassi;
- conseguentemente, necessario:
 - a) effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla situazione relativa al fenomeno della morosità riferita a ciascun esercente la maggior tutela, anche attraverso l'analisi del tasso di mancato pagamento delle fatture in un prefissato

periodo temporale e tenuto conto delle caratteristiche di clientela a cui ciascun operatore eroga il servizio;

- b) rimandare a successivo provvedimento la quantificazione del livello da riconoscere, anche con riferimento all'anno 2012, degli oneri relativi alla morosità in percentuale sul fatturato determinata sulla base degli approfondimenti di cui alla precedente lettera a), fermo restando il mantenimento di appositi incentivi in capo a ciascun esercente volti ad una gestione efficiente degli incassi;
- c) prevedere, nell'ambito del successivo provvedimento, la definizione di appositi meccanismi, anche perequativi, che tengano conto delle potenziali differenze relative a fattori indipendenti dal comportamento degli operatori in tema di gestione degli incassi.

Ritenuto inoltre:

- necessario adeguare la componente $DISP_{BT}$:
 - a) modificando l'elemento $DISP_{BT}^1$ per tenere conto dei nuovi livelli di remunerazione degli esercenti la maggior tutela, nonché della variazione del numero di clienti finali serviti in maggior tutela;
 - b) azzerando l'elemento $DISP_{BT}^2$ in ragione della stima dell'avvenuta completa restituzione dell'avanzo del Conto $DISP_{BT}$;
- opportuno adeguare i livelli della componente $DISP_{BT}$ applicati ai clienti finali domestici, modificando la sua articolazione per scaglioni di consumo coerentemente con l'articolazione prevista nella definizione delle tariffe per i servizi di rete per il quarto periodo regolatorio per tale tipologia contrattuale.

Ritenuto, infine, opportuno:

- confermare il livello del deposito cauzionale definito dal TIV

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

1. I valori del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche al TIV

1. A partire dall'1 gennaio 2012, il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) la Tabella 3 è sostituita dalla seguente Tabella 3:

Tabella 3 – Componente $DISP_{BT}$

- a) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)**

		$DISP_{BT}^1$		$DISP_{BT}^2$	
		$DISP_1$	$DISP_3$	$DISP_1$	$DISP_3$
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo/anno</i>	<i>centesimi di euro/kWh</i>	<i>centesimi di euro/punto di prelievo/anno</i>	<i>centesimi di euro/kWh</i>
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera c)	lettera b)	lettera c)	lettera b)
		Altri punti di prelievo in bassa tensione	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	Altri punti di prelievo in bassa tensione	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 30/09/2008	-1750,98	-0,048	-	-
	Da 01/10/2008 a 31/12/2008	-1392,38	-0,048	-	-
	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-1052,51	-0,036	-	-
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	-778,01	-0,036	-	-
	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-1211,10	-0,036	-	-
	Da 01/01/2011 a 31/12/2011	-1079,23	-0,032	-194,77	-0,006
	Da 01/01/2012	-931,20	-0,028	-	-

- b) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW**

		DISP_{BT}¹	DISP_{BT}²
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo/ anno</i>	<i>centesimi di euro/punto di prelievo/anno</i>
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/12/2008	-2610,30	-
	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-2042,08	-
	Da 01/04/2009 a 31/12/2009	-1760,92	-
	Da 01/01/2010 a 31/03/2010	-1760,92	-
	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-1987,28	-
	Da 01/01/2011 a 31/12/2011	-1818,13	-328,11
	Da 01/01/2012	-1352,75	-

Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)		DISP_{BT}¹						
		<i>centesimi di euro/kWh</i>						
		Periodo di applicazione						
		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
da	fino a	01/01/2008	01/01/2009	01/04/2009	01/01/2010	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012
		a	a	a	a	a	a	
		31/12/2008	31/03/2009	31/12/2009	31/03/2010	31/12/2010	31/12/2011	
0	900	-	0,059	0,051	0,058	0,065	0,073	0,049
901	1800	0,197	0,059	0,051	0,058	0,065	0,073	0,049
1801	2640	0,681	0,665	0,573	0,626	0,705	0,634	0,414
2641	3540	1,938	1,483	1,279	1,234	1,390	1,237	0,810
3541	4440	2,057	1,483	1,279	1,234	1,390	1,237	0,810
Oltre 4440		0,792	2,515	2,168	1,883	2,120	1,882	1,220

Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)		DISP_{BT}²						
		<i>centesimi di euro/kWh</i>						
		Periodo di applicazione						
		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
da	fino a	01/01/2008	01/01/2009	01/04/2009	01/01/2010	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012
		a	a	a	a	a	a	
		31/12/2008	31/03/2009	31/12/2009	31/03/2010	31/12/2010	31/12/2011	
0	900	-	-	-	-	-	0,013	-
901	1800	-	-	-	-	-	0,013	-
1801	2640	-	-	-	-	-	0,114	-
2641	3540	-	-	-	-	-	0,223	-
3541	4440	-	-	-	-	-	0,223	-
Oltre 4440		-	-	-	-	-	0,340	-

- c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		$DISP_{BT}^1$		$DISP_{BT}^2$
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo/ anno</i>	<i>centesimi di euro/kWh</i>	<i>centesimi di euro/punto di prelievo/ anno</i>
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/12/2008	-1864,50	0,792	-
	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	-1021,04	-	-
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	-880,46	-	-
	Da 01/04/2010 a 31/12/2010	-993,64	-	-
	Da 01/01/2011 a 31/12/2011	-909,07	-	-164,06
	Da 01/01/2012	-773,00	-	-

- b) la Tabella 4 è sostituita dalla seguente Tabella 4:

Tabella 4 – Componente RCV di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		RCV_1		RCV_3
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo/ anno</i>		<i>centesimi di euro/kWh</i>
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/03/2009	1747,33	2677,81	0,071
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	1927,22	3260,48	0,071
	Da 01/04/2010 a 31/12/2011	1909,29	3159,54	0,069
	Da 01/01/2012	2061,23	3477,92	0,076

c) la Tabella 5 è sostituita dalla seguente Tabella 5:

Tabella 5 – Componente RCVi di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		RCVi ₁		RCVi ₃
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>		<i>centesimi di euro/kWh</i>
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/03/2009	1397,86	2142,25	0,057
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	1541,77	2608,38	0,057
	Da 01/04/2010 a 31/12/2011	1527,43	2527,63	0,055
	Da 01/01/2012	1648,98	2782,34	0,061

d) all'articolo 27 è inserito il seguente comma 27.1:

“27.1 Entro il 30 settembre 2012 l’Autorità provvede a definire appositi meccanismi di perequazione tra gli esercenti la maggior tutela relativamente al fenomeno della morosità, che tengano conto della presenza di situazioni di mancato pagamento da parte dei clienti finali non omogenee sul territorio nazionale.”.

Articolo 5

Deposito cauzionale

1. I livelli del deposito cauzionale per i clienti in maggior tutela sono confermati pari a quelli attualmente definiti dal TIV.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione e il TIV, come risultante dalle modifiche, efficaci dal 1 gennaio 2012, di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni